

## **il Tribunale di Genova** **in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro**

sciogliendo la riserva, visti gli atti ed esaminate le deduzioni delle parti, osserva quanto segue.

La professoressa Maria Rosa Cristina Coppoletta ha chiesto che sia dichiarato in via d'urgenza il proprio diritto al trasferimento nella provincia di Catania, nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate nella domanda per la mobilità interprovinciale, previa declaratoria della nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 ed il riconoscimento della propria precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale. La docente ha avanzato queste domande nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nonché degli Uffici scolastici regionali della Liguria, ambito territoriale di Genova, e della Sicilia, ambito di Catania.

Si è costituito nella causa solo il MIUR, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nella prima udienza di discussione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di quanti fossero risultati vincitori nel corso per il trasferimento nella provincia di Catania, potendo la loro giuridica aspirazione essere lesa dalla rivendicazione giudiziale della ricorrente.

Il numero dei destinatari e l'urgenza derivante non solo dalle ragioni della ricorrente, ma dall'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico, hanno reso opportuno procedere alla notifica ai litisconsorti con i mezzi telematici messi a disposizione dai siti istituzionali. Per ammissione dell'Avvocatura dello Stato, l'Ufficio scolastico della Regione Sicilia non ha fornito la collaborazione richiesta dall'ordinanza giudiziale. La ricorrente ha potuto comunque dare pubblicità alla controversia per pubblicazione sul sito ministeriale e tanto deve ritenersi sufficiente, in questa fase, essendo comunque verosimile che esso venga consultato da chi sia risultato vincitore della selezione per la mobilità interprovinciale.

Va inoltre premesso che gli Uffici scolastici regionali sono organi periferici del MIUR, istituiti con DPR 347/2000. A ciascuno di loro sono assegnati i seguenti compiti: *“vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio ..; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione .. ; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali ..; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali .. ; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico”* (art. 6, terzo comma, DPR 347/2000).

Gli Uffici scolastici regionali non vantano pertanto attribuzioni che consentano loro di sostituirsi od integrare il MIUR nella gestione dei rapporti di lavoro col personale non dirigenziale. Quest'ultimo resta l'unico soggetto giuridico titolare dei relativi contratti ed a cui vanno imputati gli atti che vi danno esecuzione. Valgono anche per tali Uffici,

pertanto, le affermazioni della giurisprudenza sulla carenza di legittimazione in giudizio in capo alle Direzioni scolastiche regionali ed agl'istituti scolastici [cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372].

Il ricorso nei confronti degli Uffici scolastici della Liguria e della Sicilia va dunque respinto.

Le domande della ricorrente meritano altrimenti accoglimento.

Quanto al *fumus boni juris*, la controversia s'incentra sulla legittimità o validità della clausola del contratto collettivo integrativo che ha impedito alla prof. ssa Coppoletta di ottenere il trasferimento nella provincia di Catania.

Non è controverso, infatti, che ella sia stata assunta quale docente della classe di concorso 071 (tecnologia e disegno tecnico) in attuazione del piano straordinario di cui alla legge 107/2015 ed assegnata per l'a.s. 2015/2016 all'Istituto superiore Gastaldi/Abba di Genova, in quanto utilmente inserita nelle graduatorie ad esaurimento della relativa provincia; aspirando alla mobilità interprovinciale per l'anno successivo, la ricorrente ha inteso fare valere il diritto di precedenza derivante dal riconoscimento dell'*handicap grave*, ex art. 3, comma terzo, l. 104/92, venuta al figlio minore Federico Calabrò, di cinque anni (l'altro figlio, Francesco, sette anni, è portatore di *handicap* ai sensi del primo comma), residente a Grammichele (CT).

Ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della stesse l. 104, "*il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*".

Non si è contestato che la ricorrente svolga tale funzione di assistenza, tant'è che, così come ha dedotto nel proprio atto introduttivo, nell'anno scolastico trascorso la dirigente scolastica l'ha favorita nella formazione dell'orario per consentirle di trascorrere parte della settimana in famiglia a Catania. E' altresì depositato il contratto di lavoro del coniuge [all. 8 al ricorso] a dimostrazione indiretta del proprio ruolo assistenziale.

Ma l'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità nell'a.s. 2016/2017 riconosce la precedenza sin dalla prima fase delle operazioni di trasferimento (fase A) soltanto al personale scolastico docente non vedente ex art. 3 l. 120/91 ed a quello emodializzato ex art. 61 l. 270/82 (lett. I). Per il personale che presti assistenza al coniuge od al figlio disabili ai sensi dell'art. 33, commi quinto o settimo, l. 104/92 la precedenza assoluta è invece attribuita soltanto nelle fasi successive (lett. V).

Per effetto di questa disposizione la ricorrente non ha potuto accedere alle sedi della provincia di Catania. La circostanza, riferita come verosimile nel ricorso, ha trovato conferma ed è stata documentata nel corso del procedimento.

La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione "*ove possibile*" è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896].

Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi

stessi di *handicap* ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “*soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che .. la legge privilegia*” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585].

La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame.

Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “*si applicano al personale di cui al presente testo unico*” (primo comma) e che tali norme “*comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*” (secondo comma).

Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “*disabilità*” a beneficiare di “*misure idonee*” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra *disabilità* ed *handicap*. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2).

E' conforme a questo quadro normativo l'esclusione di liti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della famiglia per le persone affette da *handicap* grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve.

La stessa locuzione “*ove possibile*” dell'art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compreso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera “*possibilità*” di protezione del diritto di quest'ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Quest'ultima argomentazione è stata sposata già da altro giudice di merito per dichiarare la nullità di una disciplina analoga del settore scolastico per diretto contrasto con la norma imperativa dell'art. 33, quinto comma [App. Sassari, 21 agosto 2015, causa Solinas vs Uff. scolastico per la Sardegna e altri].

La soluzione è condivisibile.

L'inizio dell'anno scolastico rischia di pregiudicare irrimediabilmente il diritto della ricorrente così acclarato. Il MIUR ha rappresentato la facoltà per lei di proporre tra il 18 ed il 28.8.2016 domanda di assegnazione provvisoria in istituto della provincia di Catania per l'anno scolastico 2016/2017 e di ripresentarla negli anni successivi, così scongiurando il *periculum* fatto valere col ricorso.

Il rilievo non è idoneo a fare venire meno il requisito dell'azione in via d'urgenza, poiché la ricorrente non avrebbe la certezza di potere ottenere l'assegnazione nella sede richiesta; basti pensare che gli uffici scolastici possono disporla al richiedente da fuori provincia solo dopo avere riassorbito il personale anche di altre classi di concorso risultato in esubero nella provincia al termine delle operazioni di mobilità (art. 14, co. 17, d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012).

Va pertanto dichiarata la nullità della clausola dell'art. 13 del contratto integrativo nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da *handicap* grave. Deve conseguentemente essere dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta, in assenza di altri lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, la prima sede disponibile nell'ambito di Catania.

Per il disposto dell'art. 669-*octies*, commi sesto e settimo, c.p.c. (modificato dalla legge 69/2009), occorre provvedere sulle spese del procedimento.

L'esistenza d'una decisione della Corte di Cassazione favorevole alla tesi dell'Avvocatura dello Stato giustifica la compensazione delle spese del giudizio almeno in misura parziale. La frazione residua, quantificabile nel 50%, si liquida come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 669-*sexies* segg. e 700 c.p.c.,

- a) respinge il ricorso di Maria Rosa Cristina Coppoletta degli Uffici scolastici regionali della Liguria e della Sicilia;
- b) dichiara nullo l'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del'8.4.2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da *handicap* grave e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, nella provincia di Catania;
- c) condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a rifondere la ricorrente delle spese del presente procedimento nella misura del 50%, misura liquidata in complessivi € 800,00, più 15% per spese generali, oltre a IVA e cpa, compensando tra le parti la frazione residua.

Genova, 20 settembre 2016

**IL GIUDICE**  
Marcello Basilico